

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo alle istanze DDA/3165 e DDA/3166, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1363/DDA/BT)

Con istanza DDA/3165, pervenuta in data 19 novembre 2020 (prot. n. DDA/0002878), è stata segnalata dalla FPM - Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://t.me/>, diffuse attraverso un canale pubblico di Telegram denominato "TRVP HAPPY", in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Titolare	Titolo	Link
Universal Music	Fast – ANNA	<i>omissis</i>
Universal Music	Bottiglie Provè - Sfera Ebbasta	<i>omissis</i>
Sony Music	Tha Supreme - Fuck 3x	<i>omissis</i>

Le opere digitali di carattere sonoro, come documentato dalla FPM, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sul predetto canale. La FPM ha dichiarato altresì che "Il canale oggetto dell'istanza è dedicato alla diffusione di musica tutelata da copyright. Oltre a numerose opere di repertorio, il canale diffonde pre-release, ovvero opere non ancora rilasciate ufficialmente sul mercato, generando gravissimi danni ai titolari dei diritti. I contenuti, una volta resi disponibili dal canale, sono accessibili a decine di migliaia di iscritti."

Con istanza DDA/3166, pervenuta in pari data (prot. n. DDA/0002879), è stata segnalata dalla stessa FPM - Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://t.me/>, diffuse attraverso un canale pubblico di Telegram denominato "musmaf italy — music leaks", in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Titolare	Titolo	Link
Universal Music	Fast – ANNA	<i>omissis</i>

Direzione contenuti audiovisivi

Universal Music	THB Thelonious B.	-	<i>omissis</i>
-----------------	----------------------	---	----------------

Le opere digitali di carattere sonoro, come documentato dalla FPM, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sul predetto canale. La FPM ha dichiarato altresì che *“Il canale oggetto dell’istanza è dedicato alla diffusione di musica tutelata da copyright. Oltre a numerose opere di repertorio, il canale diffonde pre-release, ovvero opere non ancora rilasciate ufficialmente sul mercato, generando gravissimi danni ai titolari dei diritti. I contenuti, una volta resi disponibili dal canale, sono accessibili a decine di migliaia di iscritti.”*

In considerazione del fatto che entrambe le istanze fanno riferimento al medesimo sito internet, si ritengono sussistenti le condizioni per una trattazione congiunta delle stesse in un unico procedimento. Pertanto, la documentazione afferente all’istanza DDA/3165 confluisce nella trattazione dell’istanza DDA/3166.

Sotto il profilo tecnico, si rappresenta che Telegram nasce come *app* di messaggistica istantanea per *smartphone*, ma è liberamente accessibile anche da *web* e offre la possibilità, oltre alle *chat* private, anche di canali pubblici, visibili anche da chi non è iscritto a questi, in cui possono condividersi contenuti. In questo caso, i citati canali, accessibili via *web* agli indirizzi sopraindicati, condividono *file* di opere di carattere sonoro accessibili e scaricabili per il tramite del canale medesimo. Secondo quanto riportato nella policy di Telegram, *“Tutte le chat e i gruppi di Telegram sono territorio privato dei loro rispettivi partecipanti.(...) Tuttavia i set di sticker, i canali e i bot su Telegram sono disponibili pubblicamente”*, invitando dunque a contattare gli indirizzi abuse@telegram.org e dmca@telegram.org in caso di canali, *bot* o set di *sticker* che violino norme di legge.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate disponibili in *streaming* e per il *download*, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società GoDaddy.com LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d’America, raggiungibile all’indirizzo e-mail abuse@godaddy.com, per conto di un soggetto non identificabile, che pare usufruire di un servizio di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente offerto dalla società Domains By Proxy, LLC con sede in 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d’America. La società Domains By Proxy, LLC è verosimilmente collegata alla società GoDaddy.com LLC;

Direzione contenuti audiovisivi

- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Google LLC, con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043 California, Stati Uniti d'America, mentre i *server* appaiono riconducibili alla società Telegram LLC, con sede in Dubai e indirizzi email abuse@telegram.org e dmca@telegram.org, e appaiono essere verosimilmente localizzati a Monroe, Louisiana;

La scrivente Direzione ritiene che le predette istanze non risultino irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che le istanze sono state presentate da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto delle istanze e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Bianca Terracciano, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/3166**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione delle istanze DDA/3165 e DDA/3166, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **7 dicembre 2020**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore